

La revoca dell'amministratore di Condominio:

L'amministratore di condominio è obbligato alla cessazione del suo incarico a consegnare tutta la documentazione in suo possesso afferente il condominio e i singoli condomini e ad eseguire tutte le attività urgenti con la finalità di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza nessun diritto ad ulteriori compensi. L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore. La revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina o con le modalità previste dal regolamento di condominio. Vi sono casi in cui può essere disposta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino (quarto comma art. 1131) quando non rende conto della sua gestione o commette gravi irregolarità.

Casi di gravi irregolarità:

- Omessa convocazione dell'assemblea per approvazione del rendiconto condominiale;
- Rifiuto nel convocare l'assemblea per la revoca e la nomina del nuovo amministratore;
- Mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi e di deliberazioni dell'assemblea;
- Omessa incompleta o inesatta comunicazione dei dati (secondo comma art. 1130 c.c.)
- Inottemperanza agli obblighi di cui all'art. 1130 , nr. 6 , 7, 9
- Omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva in azione giudiziaria per le somme dovute al condominio;
- Mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente condominiale ;
- Gestione del conto che possa generare confusione tra il patrimonio del condominio e patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini;